

(See & Sign)

Addi, 22 luglio 2008 in Firenze

TRA

*M. Bosco
G. S. P. L.*

La **LEGACOOP**, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

L' **A.G.C.I.**, Associazione Generale delle Cooperative Italiane

E

La **C.G.I.L.**, Confederazione Generale Italiana del Lavoro

La **C.I.S.L.**, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

La **U.I.L.**, Unione Italiana del Lavoro

Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative

E' STATO STIPULATO

il presente accordo di rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 settembre 2004** da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.

p. **LEGACOOP**

Massimiliano

p. **A.G.C.I.**

F. Ciffo

p. **C.G.I.L.**

Domenico Romano

p. **C.I.S.L.**

Giovanni

p. **U.I.L.**

R. S.

p. **Coordinamento dei Dirigenti**

John Waller

MODIFICHE ALL' ART. 6
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE

Aggiungere alla fine della lettera c del 1° comma il seguente testo :

"ai soli dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22 luglio 2008".

Sostituire il 2° comma con il seguente :

"La retribuzione base conglobata linda mensile è fissata come segue:

Biennio 2008-2009

- a decorrere dal 1° luglio 2008 in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta)
- a decorrere dal 1° gennaio 2009 in euro 4.090,00 (quattromilanovanta)

Biennio 2010-2011

- a decorrere dal 1° gennaio 2010 in euro 4.240,00 (quattromiladuecentoquaranta)
- a decorrere dal 1° gennaio 2011 in euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta).

I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, sono assorbibili fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, con gli aumenti stabiliti dal presente accordo."

*Sostituire il testo della precedente **Una Tantum** con il seguente :*

" Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 verrà corrisposto, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, un importo forfetario 'una tantum' di euro 1.300,00 (milletrecento).

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2008, in forza alla data del 22 luglio 2008, l'importo di cui al comma precedente sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui sopra (le eventuali frazioni residue di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate uguali ad un mese intero).

Lo stesso importo una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché è stato quantificato considerando in esso tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.

I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, possono assorbire fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, l'importo forfetario di cui ai commi precedenti."

MODIFICHE ALL' ART. 8
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ'

Aggiungere al 1° comma, dopo le parole " ...un massimo di cinque bienni, al dirigente", le seguenti parole:

" , assunto o nominato a dirigente alla data del 22 luglio 2008,".

Aggiungere al 4° comma, dopo la parola "Conseguentemente," le seguenti parole:

" per il solo dirigente assunto o nominato a dirigente alla data del 22 luglio 2008".

MODIFICHE ALL' ART. 20

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Aggiungere al 5° comma il seguente periodo :

"A decorrere dal 22 luglio 2008 l'indennità di mancato preavviso viene computata sulla retribuzione dovuta, ad eccezione delle eventuali quote di retribuzione variabile, per il numero delle mensilità spettanti comprensive dei ratei di 13° e 14° mensilità."

MODIFICHE ALL' ART. 21

LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE

Aggiungere al 3° comma il seguente periodo :

"Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 1° agosto 2008 l'indennità supplementare di cui al precedente periodo può variare da un minimo di 12 (dodici) ad un massimo di 24 (ventiquattro) mensilità, sempre con esclusione delle eventuali quote di retribuzione variabile.

Aggiungere al 4° comma il seguente periodo :

"Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 1° agosto 2008 l'incremento dell'indennità supplementare di cui al periodo precedente è di 8 (otto) mensilità."

MODIFICHE ALL' ART. 30

FORME INTEGRATIVE DI ASSISTENZA

Sostituire il 1° comma con il seguente comma :

"Ai dirigenti sono garantite le seguenti forme integrative di assistenza :

1) Infortuni professionali.

In caso di morte o invalidità permanente del dirigente i capitali liquidati sono rispettivamente pari a cinque sei volte la retribuzione linda annuale del singolo dirigente fino ai relativi massimali di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) e di euro 500.000,00 (cinquecentomila), elevati rispettivamente a euro 600.000,00 (seicentomila) e euro 700.000,00 (settecentomila) a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La liquidazione del capitale per invalidità permanente avrà luogo secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa di assistenza.

Il contributo è a totale carico del datore di lavoro.

2) Infortuni extraprofessionali.

In caso di morte o invalidità permanente del dirigente i capitali liquidati sono rispettivamente pari a cinque sei volte la retribuzione linda annuale del singolo dirigente fino ai relativi massimali di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) e di euro 500.000,00 (cinquecentomila), elevati rispettivamente a euro 600.000,00 (seicentomila) e euro 700.000,00 (settecentomila) a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La liquidazione del capitale per invalidità permanente avrà luogo secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa di assistenza.

Il contributo è a totale carico del datore di lavoro.

3) Morte per qualsiasi causa.

Fatto salvo fino al 31 dicembre 2008 il trattamento previsto dal CCNL 28 settembre 2004, dal 1° gennaio 2009 per ogni dirigente in caso di morte per qualsiasi causa il capitale liquidato è decrescente in funzione dell'età secondo il seguente schema:

fino a 40 anni: euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

da 41 a 60 anni: il capitale decresce di euro 5.000,00 (cinquemila) ogni anno;

oltre i 60 anni: euro 150.000,00 (centocinquantamila).

Il dirigente concorre al contributo annuale complessivo con euro 80,00 (ottanta).

4) Invalidità permanente da malattia.

Fatto salvo fino al 31 dicembre 2008 il trattamento previsto dal CCNL 28 settembre 2004, dal 1° gennaio 2009 in caso di invalidità permanente da malattia per ogni dirigente è fissato un capitale di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila). La liquidazione del capitale avrà luogo a partire da una invalidità superiore al 24% secondo quanto previsto dalla convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa di assistenza.

Il dirigente concorre al contributo annuale complessivo con euro 30,00 (trenta).

5) Assistenza sanitaria integrativa.

Al dirigente e al suo nucleo familiare verranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui agli accordi tra le parti."

Inserire il seguente ultimo comma :

"Le parti concordano, ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297, che i contributi alle forme di assistenza integrativa di cui al presente articolo non concorrono alla retribuzione utile al calcolo del T.F.R."

Sostituire la " Norma applicativa dell'art. 30 – punto 5 – e dell'art. 31" con la seguente :

"Norma applicativa dell'art. 30 – punto 5 - e dell'art. 31

Fermo restando la validità fino al 31 dicembre 2008 di quanto definito in materia di assistenza dal C.C.N.L. stipulato tra le parti in data 28 settembre 2004, dal 1° gennaio 2009 e per il periodo di validità del presente contratto, si stabilisce quanto segue:

- il contributo complessivo annuo per garantire l'erogazione della prestazione sanitaria integrativa a favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza sarà pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro 3.060,00 (tremilasessanta) a carico del datore di lavoro e euro 540,00 (cinquecentoquaranta) a carico del dirigente;
- la contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all'art. 31 punto 5 sarà pari a euro 1.800,00 (milleottocento);
- il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati sarà pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento).

F. y. M. M. O. H. 4

- i Consigli di Amministrazione delle Casse possono definire specifiche modalità applicative delle contribuzioni definite dall'art. 31 e a carico dei dirigenti pensionati."

MODIFICHE ALL' ART. 32
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Nuovo testo)

Fino al 31/12/2008 la contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti sarà pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del TFR, entro un massimale di 67.140,00 euro annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l'1% a carico del dirigente, mentre sulla parte della stessa retribuzione eccedente gli euro 67.140,00 annui e fino a 77.470,00 euro annui lordi sarà dovuto un contributo pari al 4%, di cui il 2% a carico del datore di lavoro e il 2% a carico del dirigente.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti sarà pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del TFR, entro un massimale di 100.000,00 euro annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l'1% a carico del dirigente.

I dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28/04/1993, possono:

- scegliere di non versare il TFR maturato nell'anno al fondo pensione;
- versare una quota pari al 50% del TFR maturato nell'anno, al fondo pensione;
- versare l'intera quota del TFR maturato nell'anno al fondo pensione.

I dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo il 28/04/1993 che non siano di prima occupazione a tale data, oltre alla quota prevista, pari al 50% del TFR maturato nell'anno, possono conferire al Fondo Pensione il 100% del TFR maturato nell'anno.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva alla data del 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione al fondo pensione degli accantonamenti annuali di TFR, posteriori alla iscrizione dei predetti dirigenti al rispettivo Fondo Pensione.

È prevista la facoltà per il dirigente di versare al Fondo Pensione contributi volontari aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità previste dai regolamenti dei rispettivi Fondi Pensione.

Le quote di TFR sono trasferite al fondo pensione dal datore di lavoro unitamente ai contributi di cui ai commi precedenti con le decorrenze, le cadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi, come stabilito dai regolamenti dei rispettivi Fondi Pensione.

Le prestazioni di previdenza complementare verranno garantite attraverso il versamento dei contributi ed il trasferimento delle quote di TFR ai rispettivi Fondi Pensione preesistenti alla data del 15/11/92.

I contributi posti a carico del dirigente saranno anticipati dal datore di lavoro e recuperati entro l'anno di riferimento mediante trattenuta sulla retribuzione.

L'iscrizione ed il versamento dei contributi decorrerà, di norma, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione o della nomina nonché della richiesta di adesione.

F - y J. S. M. D. M. H. b⁵

In caso di non adesione del dirigente al fondo pensione, le somme che il datore di lavoro avrebbe versato a titolo di contribuzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, non si convertiranno in un trattamento di altro genere.

Il dirigente che chieda il trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica, ha diritto al versamento del solo TFR maturando alla forma pensionistica da lui prescelta.

I rispettivi Fondi Pensione definiranno gli eventuali contributi per oneri di funzionamento a carico del datore di lavoro e del dirigente.


Quanto previsto dal presente articolo ha vigore fino alla scadenza del presente contratto.

Qualora intervengano modificazioni alla normativa fiscale e/o previdenziale in materia di previdenza complementare, le parti concordano di incontrarsi per definire i necessari adeguamenti.

Le parti concordano, ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297, che i contributi a previdenza complementare di cui al presente articolo non concorrono alla retribuzione utile al calcolo del T.F.R..

Nota interpretativa

Le parti ritengono che, fermo restando quanto definito ai commi 1 e 2 dell'art. 32, i massimali relativi alle retribuzioni annuali lorde e le relative percentuali rappresentino il trattamento minimo obbligatorio. Pertanto tutti i trattamenti di miglior favore, così come gli eventuali versamenti volontari del singolo dirigente, formeranno parte integrante della contribuzione dovuta.


**MODIFICHES ALL' ART. 34
DISPOSIZIONI GENERALI
(Nuovo testo)**


Per quanto non è regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge relative ai dirigenti e quelle non incompatibili con tale figura.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2011.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi per lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza sopra indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Le parti si danno atto di aver proceduto al rinnovo del presente contratto in relazione ai tassi inflattivi e con gli obiettivi di valorizzare la specificità della dirigenza cooperativa e di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Le parti, pertanto, concordano di procedere entro il 31 marzo 2010 ad una verifica degli andamenti dell'inflazione reale registrati negli anni 2008 e 2009.

